

**ECC.MO TAR LAZIO – ROMA**

**RICORSO CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI  
MONOCRATICHE E COLLEGIALI URGENTI.**

Per i sig.ri: **Rega Francesca**, nata a Piano di Sorrento (NA) il 13.04.1992 (c.f. RGEFNC92D53G568G), residente a Sorrento (NA) alla Via Belvedere n. 1; **Acanfora Maria**, nata a Napoli il 18.09.1973 (c.f. CNFMRA73P58F839Q), residente a Gragnano (NA) alla Via Casa dei Miri n. 13; **Di Maio Luigi Maria**, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 02.02.1978 (c.f.DMILMR78B02C129J), residente a Castellammare di Stabia (NA) al Corso Vittorio Emanuele n.118; **Manna Olimpia**, nata a Vico Equense (NA) il 17.08.1972 (c.f.MNNLMP72M57L845T), residente a Castellammare di Stabia (NA) al Corso Alcide De Gasperi n. 12; **Manna Stefania**, nata a Vico Equense (NA) il 02.02.1976 (c.f. MNNSFN76B42L845S), residente a Castellammare di Stabia (NA) al Corso Alcide De Gasperi n. 156; **Danisi Orsola**, nata a Gragnano (NA) il 24.01.1969 (c.f. DNSRSL69A64E131P), residente a Gragnano (NA) alla Via Nuova Aurano n. 26; **Maresca Rosa**, nata a Vico Equense (NA) il 10.09.1977 (c.f. MRSRSO77P50L845O), e ivi residente alla Via Sconduci n. 2; **Liguori Rosalinda**, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 10.05.1978 (c.f.LGRRLN78E50C129N), residente a Castellammare di Stabia (NA) alla Via Simmaco n. 11; **Vanacore Daniela**, nata a Castellammare di Stabia il 22.10.1975 (c.f.VNCDNL75R62C129Y), residente a Castellammare di Stabia (NA) alla Via S. Quasimodo n. 6; **De Gregorio Rosalia**, nata a Sorrento (NA) il 01.06.1977 (c.f. DGRRSL77H41I862O), residente a Massa Lubrense (NA) alla Via IV Novembre n. 40; **Esposito Fabio** a Castellammare di Stabia (NA) il 04.11.1977 (c.f. SPSFBA77S04C129K), residente a Gragnano (NA) alla Via S. Felice n. 6; **Pollio Rosaria** nata a Castellammare di Stabia (NA) il 30.08.1977 (c.f. PLLRSR77M70C129J), residente ad Agerola (NA) alla Via Radicosa n. 28; **Nasuto Vincenzo**, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 15.09.1974 (c.f. NSTVCN74P15C129Y), residente a Santa Maria la Carità alla Via Motta Bardascini n.129; **Malafrente Michela**, nata a Vico Equense il 18.06.1997 (c.f. MLFMHL97H58L845Q), residente a Gragnano (NA) a Piazza Aubry n.13; **Panariello Rita**, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 12.10.1967 (c.f. PNRRTI67R52C129Y), residente a Trecase (NA) alla Via

**Avv. Angela Aiello**  
**Avv. Antonio Esposito**

Via S.E. De Martino n. 4 – 80062 Meta(Na)

Tel.&fax: 08119171410 – pec [angela.aiello@forotorre.it](mailto:angela.aiello@forotorre.it) email:angelaaiello@libero.it

Vesuvio n. 166; **Ruocco Nicoletta Anna**, nata a Gragnano (NA) il 06.04.1992 (c.f. RCCNLT92D46E131D), residente a Lettere (NA) alla Via S.Angelo n. 28; **Milo Grazia**, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 28.08.1989 (c.f. MLIGRZ89M68C129B), residente a Agerola (NA) alla Via Roma n. 45; **Coda Lucia**, nata a Gragnano (NA) il 05.03.1980 (c.f. CDOLCU80C45E131Z), residente a Meta (NA) alla Via Caracciolo n. 41; **De Mita Veronica**, nata a Sorrento (NA) il 23.08.1983 (c.f. DMTVNC83M63I862L), residente a Meta (NA) alla Via A. Cosenza n. 65; **Aiello Michela**, nata a Vico Equense (NA) il 20.10.1979 (c.f. LLAMHL79R60L845O), residente a Meta (NA) alla Via Alberi n. 129; **D'Anna Giustina**, nata a Gragnano (NA) il 10.02.1980 (c.f. DNNGTN80B50E131B), e ivi residente alla Via Mandrio n. 9; **Ganguzza Pasqualina**, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 02.01.1975 (c.f. GNGPQL75A42C129C), residente a Torre Annunziata (NA) alla Via Maresca n.12; **Apuzzo Maria Laura**, nata a Sorrento (NA) il 16.10.1983 (c.f. PZZMLR83R56I862Q), residente a Vico Equense (NA) alla Via Forno n. 10; **Scognamiglio Salvatore Giovanni**, nato a Pompei (NA) il 03.12.1981 (c.f. SCGSVT81T03G813U), residente a Boscotrecase (NA) alla Via Giovanni Manzo n. 3; **Profico Dario**, nato a Vico Equense (NA) il 06.09.1975, (c.f. PRFDRA75P06L845B), residente a Castellammare di Stabia (NA) alla Via Enrico De Nicola n. 12; **Manzo Nadia**, nata a Pagani (SA) il 31.01.1975 (c.f. MNZNDA75A71G230P), residente a Maiori (SA) alla Via Roma n.6; **Persico Annatilde**, nata a Vico Equense (NA) il 26.03.1975, (c.f. PRSNTL75C66L845J), residente Massa Lubrense (NA) alla Via Arolella n. 11; **Cinque Anna** nata il 10.10.1979 (c.f. CNQNNA79R50L845O) a Vico Equense (Na) e residente in Sorrento (Na) al Vico I Rota n. 8, **Nugnes Imma** nata a Napoli il 22.01.1986 (C.F. NGNMMI8 A62F839N) ed ivi residente alla Via Diocleziano n. 241, **Fiorillo Carolina** nata a Caserta il 09.04.1981 (C.F. LFRLCLN81D49B963K) e residente in Marcianise (CE) alla Via Durante n. 13; **Fiorillo Raffaele** nato a Caserta il 09.04.1981 C.F. FRLRFL81D09B963C e residente a Marcianise (CE) alla Via Mazzini n. 10 **Russo Michela** nata a Castellammare di Stabia (Na) l'11.11.1973 e residente in Gragnano (Na) alla Via Stagli n. 35, **Sacco Valeria** nata il 05.03.1987 (C.F. SCCVLR87C45L845A) a Vico Equense (Na) e residente in Castellammare di Stabia (Na) alla Piazza Unità D'Italia n. 13;

**Avv. Angela Aiello**  
**Avv. Antonio Esposito**

Via S.E. De Martino n. 4 – 80062 Meta(Na)

Tel.&fax: 08119171410 – pec [angela.aiello@forotorre.it](mailto:angela.aiello@forotorre.it) email:angelaaiello@libero.it

**Stile Anna** nata a Castellammare di Stabia il 29.10.1966 C.F. STLNNA66R69C129T e residente in Gragnano (Na) alla Via Roma n. 130 tutti rapp.ti e difesi, g.m. in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Angela Aiello (LLANGL73B57L845O), ed Antonio Esposito (SPSNTN70L04L845A), e con gli stessi elettivamente domiciliati in Meta (Na) alla Via S.E. De Martino n. 4 nonché domicilio digitale ai seguenti indirizzi pec presenti del Reginde (*tel/fax 081.19171410 - email angelaaiello@libero.it, p.e.c. [angela.aiello@forotorre.it](mailto:angela.aiello@forotorre.it) – [antonio.esposito1970@forotorre.it](mailto:antonio.esposito1970@forotorre.it)*);

**CONTRO**

**il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., C.F. 80185250588, PEC: [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it); Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM)

**NONCHÉ CONTRO**

**Università degli Studi di Salerno**, con sede in Fisciano (Sa) alla Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 c.f. 80018670655 pec: [ammicent@pec.unisa.it](mailto:ammicent@pec.unisa.it) in persona del Rettore p.t.;

**Università degli Studi di Udine**, con sede in Udine (UD) alla Via Palladio, 8 – 33100 c.f. 80014550307 pec: [amce@postacert.uniud.it/anticorruzione@postacert.uniud.it](mailto:amce@postacert.uniud.it/anticorruzione@postacert.uniud.it) in persona del Rettore p.t.;

**Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale**, con sede in Cassino (FR) al Viale dell' Università' – 03043 pec: [protocollo@pec.unicas.it](mailto:protocollo@pec.unicas.it) c.f. 81006500607 in persona del Rettore p.t.;

**Università degli Studi Roma Tre**, con sede in Roma (RM) alla Via Ostiense, 159 – 00154 pec: [amministrazione@ateneo.uniroma3.it](mailto:amministrazione@ateneo.uniroma3.it) c.f. 04400441004 in persona del Rettore p.t.;

tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi 12 pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

**Università degli Studi Suor Orsola Benincasa** in persona del Rettore p.t., con sede in Napoli (Na) alla Via Suor Orsola, 10 – 80135 C.F. 80040520639 pec: [rettore@pec.unisob.na.it](mailto:rettore@pec.unisob.na.it);

## NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

**Coppola Helen**, nata a Piano di Sorrento (Na) il 03.03.1977 (c.f. CPPHLN77C43G568B) residente a Meta (Na) al Vico Cacace 1

- *controinteressato*

**per l'annullamento e/o la riforma ovvero la declaratoria di nullità, previa adozioni di ogni più idonea misura cautelare anche monocratica:**

- a) **del Decreto Ministeriale n. 92 del 8 febbraio 2019**, a firma del Ministro p.t., pubblicato sul sito istituzionale in data 12 febbraio 2019, avente ad oggetto "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto Miur 10 settembre 2010 n. 249 e successive modifiche";
- b) **del D.M. del 30 settembre 2011**, recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249"
- c) **del D.M. n. 118 del 21 febbraio 2019**, recante "Autorizzazione all'attivazione di percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado";
- d) **del D.M. n. 158 del 27 febbraio 2019**, che ha modificato l'art. 1, comma 5 del D.M. 118/2019 sopracitato, in merito alle date di svolgimento delle prove, stabilendo le nuove date per il 15 e 16 aprile 2019;
- e) **del Bando di concorso emanato dall'Università degli studi di Salerno con il Decreto Rettorale n. 2546/2019 prot. n.87503 del 14.03.2019;**
- f) **del Bando di concorso emanato dall'Università degli studi Roma Tre con Decreto Rettorale n. 423/2019 prot. 26154 del 07.03.2019;**
- g) **del Bando di concorso emanato dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa con Decreto Rettorale n. 251 del 05.04.2019;**
- h) **del Bando di concorso emanato dall'Università degli Studi di Udine con Decreto Rettorale n. 219 del 07.03.2019;**

**i) del Bando di concorso emanato dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale con Decreto Rettorale n. 234 del 05.03.2019; delle graduatorie formate dalle singole Università,**

successivamente ai test preselettivi tenutisi in data 15 e 16 aprile 2019, a mezzo delle quali i ricorrenti si vedevano esclusi dalla possibilità di proseguire le prove concorsuali per l'accesso al corso *de quo*;

j) ogni atto, non conosciuto, relativo alla determinazione del fabbisogno docenti ed alla conseguente determinazione del numero dei posti messi a concorso dalle singole Università;

k) **di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale,** siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti;

**tutti nella misura in cui escludono i ricorrenti dalla possibilità di partecipare corsi di specializzazione sul sostegno nonostante abbiano ottenuto un punteggio superiore nel test preselettivo ad altri docenti qualificatisi in posizione utile in altri Atenei**

**per l'effetto e quale conseguenza, per l'accertamento e la declaratoria del diritto** dei ricorrenti all'inserimento nell'elenco di coloro che sono abilitati alla prosecuzione delle prove concorsuali di cui al richiamato Bando di Concorso;

**per l'effetto, per la condanna,** in subordine anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, dell'Amministrazione resistente a disporre l'inserimento dei ricorrenti nell'elenco di coloro che sono abilitati alla prosecuzione delle partecipazione alla procedura selettiva;

comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;

**IN VIA CAUTELARE**

Previo sospensione degli atti impugnati in parte ***de qua***, per l'ammissione dei ricorrenti a sostenere, anche con riserva, le prove scritte di ammissione al corso *de quo*.

**o comunque per l'adozione di qualsiasi misura cautelare** volta all'ammissione in via cautelare di parte ricorrente al Concorso, adottando, a tal fine, tutte le misure idonee ed opportune per consentire ai ricorrenti la prosecuzione delle partecipazione alla

**Avv. Angela Aiello**  
**Avv. Antonio Esposito**

Via S.E. De Martino n. 4 – 80062 Meta(Na)

Tel.&fax: 08119171410 – pec [angela.aiello@forotorre.it](mailto:angela.aiello@forotorre.it) email:angelaaiello@libero.it

procedura selettiva, anche disponendo **l'indizione di prove suppletive**. Il tutto previa declaratoria del fumus delle domande sopra emarginate e del *periculum in mora*.

**PREMESSA IN FATTO**

I ricorrenti sono docenti che operano o ambiscono ad operare nelle scuole statali su sostegno in virtù di incarichi di insegnamento a tempo determinato o indeterminato. Con D.M. n. 92 del 08.02.2019, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca detta le disposizioni concernenti i percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado, integrando e aggiornando, a decorrere dall'anno accademico 2018/19, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011.

All'uopo, suddetto decreto prevede che i percorsi di specializzazione per il sostegno debbano essere istituiti ed attivati dagli Atenei e che le prove d'accesso da essi predisposte siano costituite da: un test preliminare, da una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale.

Per l'effetto, avendone i requisiti, hanno preso parte ad i test preselettivi relativi alle procedure di selezione per l'ammissione al percorso di specializzazione sul sostegno (di seguito, in breve TFA Sostegno 2019) disposte dai bandi delle singole Università.

Di seguito l'esatta pozione di ogni singolo ricorrente:

<b><u>Ricorrente</u></b>	<b><u>Ordine di scuola</u></b>	<b><u>Titolo di accesso</u></b>	<b><u>Università del test preselettivo</u></b>	<b><u>Voto prova</u></b>
<b>REGA FRANCESCA</b>	<u>II grado</u>	Laurea in giurisprudenza	Università degli studi di Cassino	19/30
<b>DI MAIO LUIGI MARIA</b>	<u>I e II grado</u>	Laurea Scienze e tecnologie agrarie	Università di Salerno	I grado 18/30  II grado 21/30
<b>MANNA OLIMPIA</b>	<u>II grado</u>	Laurea in Architettura	Università di Salerno	20/30



**Avv. Angela Aiello**  
**Avv. Antonio Esposito**

Via S.E. De Martino n. 4 – 80062 Meta(Na)

Tel.&fax: 08119171410 – pec [angela.aiello@forotorre.it](mailto:angela.aiello@forotorre.it) email: [angelaaiello@libero.it](mailto:angelaaiello@libero.it)

<b>MANNA STEFANIA</b>	<u>II grado</u>	Laurea in Scienze dell'Educazione	Università di Salerno	21/30
<b>LIGUORI ROSALINDA</b>	<u>II grado</u>	Diploma Ragioniere e perito commerciale IGEA	Università di Salerno	19,5/30
<b>DANISI ORSOLA</b>	II grado	ISEF	Università di Udine	20,5/30
<b>MARESCA ROSA</b>	EEEE	Diploma Istituto Magistrale	Università Suor Orsola Benincasa di Napoli	21/30
<b>VANACORE DANIELA</b>	II Grado	Laurea in Giurisprudenza	Università di Salerno	20/30
<b>DE GREGORIO ROSALIA</b>	II Grado	Laurea in Scienze dell'Educazione	Università Suor Orsola Benincasa	18/30
<b>ESPOSITO FABIO</b>	II Grado	Laurea in sociologia	Università Suor Orsola Benincasa	19/30
<b>POLLIO ROSARIA</b>	II Grado	Laurea in filosofia	Università Suor Orsola Benincasa	24/30
<b>NASUTO VINCENZO</b>	I Grado II Grado	ISEF	Università Suor Orsola Benincasa	I gra. 18,50/30 IIgra 22,50/30
<b>MALAFRONTÉ MICHELA</b>	II Grado	Istituto Tecnico Perito Chimico	Università di Udine	18/30
<b>PANARIELLO RITA</b>	II Grado	Diploma Istituto d'Arte Oreficeria	Università Suor Orsola Benincasa	21/30
<b>RUOCCO NICOLETTA ANNA</b>	II Grado	Laurea in Filosofia	Università Suor Orsola Benincasa	19,50/30
<b>MILO GRAZIA</b>	I Grado	Laurea in Architettura	Università Suor Orsola Benincasa	25,50/30

**Avv. Angela Aiello**  
**Avv. Antonio Esposito**

Via S.E. De Martino n. 4 – 80062 Meta(Na)

Tel.&fax: 08119171410 – pec [angela.aiello@forotorre.it](mailto:angela.aiello@forotorre.it) email: [angelaaiello@libero.it](mailto:angelaaiello@libero.it)

<b>ACANFORA MARIA</b>	EEEE	Diploma Istituto Magistrale	Università Suor Orsola Benincasa	21,50/30
<b>CODA LUCIA</b>	II Grado	Diploma di Ragioneria	Università di Salerno	21/30
<b>DE MITA VERONICA</b>	II Grado	Laurea in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi	Università Suor Orsola Benincasa di Napoli	18,50/30
<b>AIELLO MICHELA</b>	I Grado	Laurea in chimica	Università Suor Orsola Benincasa di Napoli	23,00/30
<b>D'ANNA GIUSTINA</b>	II Grado	Laurea in Giurisprudenza	Università di Salerno	20,50/30
<b>CHIANESE ANTONIETTA</b>	EEEE	Diploma Magistrale	Università di Salerno	19/30
<b>OTTIERI FABIO</b>	II Grado	Laurea in Giurisprudenza	Università Roma 3	12,50/30
<b>GANGUZZA PASQUALINA</b>	AAAA EEEE	Diploma Magistrale	Università Suor Orsola Benincasa di Napoli	17/30 20/30
<b>APUZZO MARIA LAURA</b>	II Grado	Laurea in Archeologia	Università Suor Orsola Benincasa di Napoli	20,50/30
<b>SCOGNAMIGLIO SALVATORE</b>	II Grado	Laurea in Lettere	Università di Cassino	
<b>PROFICO DARIO</b>	II Grado	Laurea in Giurisprudenza	Università Suor Orsola Benincasa di Napoli	22,50
<b>MANZO NADIA</b>	II Grado	Laurea in Lingue e Letteratura Moderne	Università di Salerno	21/30
<b>PERSICO ANNATILDE</b>	II Grado	Laurea in Psicologia	Università Suor Orsola Benincasa di Napoli	25/30



**Avv. Angela Aiello**  
**Avv. Antonio Esposito**

Via S.E. De Martino n. 4 – 80062 Meta(Na)

Tel.&fax: 08119171410 – pec [angela.aiello@forotorre.it](mailto:angela.aiello@forotorre.it) email: [angelaaiello@libero.it](mailto:angelaaiello@libero.it)

<b>CINQUE ANNA</b>	II Grado	Laurea in Scienze dell'educazione	Università Suor Orsola Benincasa di Napoli	25,5
<b>RUSSO MICHELA</b>	II Grado	Laurea in Economia e Commercio	Università Suor Orsola Benincasa di Napoli	20,50
<b>NUGNES IMMA</b>	I Grado II Grado	Laurea C.T.F.	Università degli studi di Roma Tre	
<b>FIORILLO CAROLINA</b>	I Grado II Grado	Laurea in studi comparatistici	Università degli studi di Roma Tre	
<b>FIORILLO RAFFAELE</b>	I Grado II Grado	Laurea in Architettura	Università degli studi di Roma Tre	
<b>SACCO VALERIA</b>	II Grado	Laurea	Università di Salerno	19,50
<b>STILE ANNA</b>	AAAA EEEE	Diploma di Maturità Magistrale	Università di Salerno	18,5

In ordine al superamento del test preliminare e quindi all'accesso alla prova scritta, all'art. 4, il D.M. n. 92 del 08.02.2019 così dispone: “...***E’ ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all’articolo 6 comma 2, lettera b) del DM sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi...***”.

Di conseguenza, non è prevista alcuna soglia di sufficienza nel test preselettivo per accedere alla prova scritta, non essendo compatibile con il tenore dell’art. 4 il disposto del d.m. 30 settembre 2011, richiamato dal d.m. in esame (per il quale “Il presente decreto detta disposizioni concernenti i percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado integrando e aggiornando, a decorrere dall’anno accademico 2018/19, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011”) che stabilisce che “è ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui al

comma 2, lettera b), un numero di candidati, che hanno conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nella prova di cui al comma 3, pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi”.

Tanto premesso, gli odierni ricorrenti, all’esito dei test preselettivi tenutisi in data 15 e 16 aprile, si vedevano esclusi dalla possibilità di proseguire le prove concorsuali per l’accesso al corso *de quo* non essendo rientrati nel numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi.

Da qui l’interesse concreto ed attuale ad impugnare gli atti emarginati in epigrafe, in parte *de qua*, sulla scorta dei seguenti

### **MOTIVI**

#### **A. ARBITRARIETA’ DELLA DETERMINAZIONE DEI POSTI – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 97 COST.) – ERRATA VALORIZZAZIONE DEL FABBISOGNO DOCENZA SU SOSTEGNO - ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI.**

Non essendo dunque prevista una soglia di sufficienza, né un punteggio minimo con il quale si supera la prova, il numero dei docenti ammessi a partecipare alla prova scritta è dato unicamente dal doppio dei posti messi a disposizione da ciascuna Università

Così è accaduto che nell’Università della Basilicata secondaria di I grado, chi ha conseguito un punteggio da 27/30 in giù non è stato ammesso alla prova. Questo perché i posti erano molto pochi, solo 15, per cui superano la prova solo i primi 40 (numero doppio più tutti coloro che hanno il punteggio dell’ultimo degli ammessi). Il più bravo ha totalizzato 29/30, determinando il destino dei suoi colleghi. Invece, all’Università di Urbino, l’ultimo degli ammessi alla prova scritta per la primaria ha totalizzato 0/30. I posti a disposizione erano 150, per cui anche se il più bravo dei candidati ha avuto 30/30, il numero non alto dei partecipanti (183) ha permesso che anche chi non aveva praticamente svolto la prova venisse ammesso alla prova scritta.

Ora, è vero che la decisione sui numeri di accessi messi a concorso dalle singole Università rientra nella discrezionalità rimessa alla P.A., anche in funzione della

**Avv. Angela Aiello**  
**Avv. Antonio Esposito**

Via S.E. De Martino n. 4 – 80062 Meta(Na)

Tel.&fax: 08119171410 – pec [angela.aiello@forotorre.it](mailto:angela.aiello@forotorre.it) email:angelaaiello@libero.it

dell'esigenza di compiere una selezione rigorosa dei più meritevoli e consentire un ordinato ed efficiente svolgimento delle prove e dei corsi.

Ma l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da vizi macroscopici di eccesso di potere per irragionevolezza o per contraddittorietà manifesta, entrambi sussistenti nel caso in esame.

Le incongruenze sono diverse: prima di tutto, c'è quella relativa al numero eccessivamente ridotto di posti per la frequenza del cosiddetto Tfa Sostegno, con **appena 14.000 posti a fronte di ben 51.107 insegnanti senza il prescritto titolo di specializzazione assegnati agli alunni disabili nell'anno scolastico 2018/2019**. Non considerando poi il sistema adottato per distribuzione dei posti, assolutamente non coerente con le effettive necessità. Solo nella regione Piemonte, ad esempio, il Miur ha autorizzato 200 posti per l'intera regione e 320 posti per la regione Emilia-Romagna, a fronte – per esempio – di 1.150 posti autorizzati nella Regione Calabria, 1.380 posti nella Regione Marche, 1.240 nella Regione Puglia e 370 posti nella Regione Molise.

Gli odierni ricorrenti sono tutti stati fortemente penalizzati da questa illogica divisione dei posti.

Vi è irragionevolezza in ragione della insufficienza dei posti complessivamente autorizzati rispetto al fabbisogno di personale docente specializzato nonché l'irragionevolezza della loro ripartizione tra gli atenei rispetto al fabbisogno territoriale.

Vi è contraddittorietà manifesta nella misura in cui il numero di accessi disposti varia considerevolmente da Università a Università senza che ciò abbia alcuna ragione obiettiva, né tantomeno motivata.

I ricorrenti impugnano quindi ogni atto non conosciuto posto a base dell'individuazione dei posti messi a concorso dalle singole Università, come i pareri espressi dai Comitati regionali di coordinamento delle Università in merito alla congruenza tra le offerte formative comunicate dalle Università e il fabbisogno di personale specializzato rilevato dagli Uffici Scolastici Regionali; i provvedimenti con i quali gli Uffici Scolastici Regionali hanno espresso il fabbisogno degli insegnanti specializzati sul sostegno per il triennio 2019-2021; i documenti attestanti la consistenza degli organici di sostegno

di diritto e “in deroga” nelle diverse regioni italiane; i documenti attestanti il numero degli insegnanti specializzati impiegati nei posti di sostegno di diritto e “in deroga” nelle diverse regioni italiane e ogni altro documento ritenuto utile ai fini della controversia.

**B. INGIUSTIZIA MANIFESTA DELLA PRESISPOSIZIONE DI GRADUATORIE AUTONOME – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA (ART. 3 COST.) ED IMPARZIALITA' PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 97 COST.)**

Le disposizioni impugnate risultano manifestamente illegittima, in quanto il sistema predisposto esclude i candidati idonei ad intraprendere il percorso formativo in esame e al contempo causa enormi disparità tra un'università e l'altra.

Il Miur ha infatti negato la possibilità di iscriversi a due Atenei, obbligando alla scelta di una singola Università, salvo poi il diritto di essere eventualmente iscritti ad altra Università sui posti residui. Tale obbligo avrebbe dovuto comportare la predisposizione di una graduatoria unica nazionale dei punteggi conseguiti, così da consentire, poi, la scelta dell'Ateneo secondo le modalità dell'interpello. Tale omissione da parte del Miur, infatti, ha comportato un evidente disparità di trattamento tra i docenti che, con il medesimo punteggio di altri docenti ammessi in altro Ateneo, si vedono esclusi dalle prove scritte.

Sulla base di tale disposizione, si giunge infatti all' assurdo paradosso per cui candidati che raggiungono lo stesso identico punteggio nel test preselettivo hanno la possibilità di accedere alla seconda prova oppure no, semplicemente perché hanno deciso di sostenere l'esame in un'università piuttosto che in un'altra.

Ma vieppiù, è già avvenuto, in taluni Atenei che i candidati siano stati ammessi con zero punti stante il fatto che si sono presentati meno pretendenti rispetto ai posti banditi.

I ricorrenti hanno tutti ottenuto, nel test preselettivo, almeno il punteggio di 18/30.

Il test di preselezione prevedeva 60 quesiti a risposta multipla, con assegnazione di 0,5 punti ad risposta corretta.

Ora, poiché sono stati ammessi alla fase successiva (prova scritta) un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola università, tale criterio di valutazione restringe in modo eccessivo la selezione, escludendo i ricorrenti candidati che

hanno ottenuto almeno 18 punti su 30, con un bagaglio culturale sufficiente ed idoneo ad intraprendere il percorso formativo.

I ricorrenti si vedono quindi immotivatamente esclusi dalla possibilità di ottenere una stabilizzazione nel mondo del lavoro docenti sulla base di fattori del tutto casuali dipesi da scelte della P.A. rimaste immotivate.

### **3. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART. 97 COST IN RELAZIONE ALLA IMPOSIZIONE DI REQUISITI STRINGENTI PER L'ACCESSO AL CORSO.**

Se è vero che, in linea di principio, “*Non è preclusa la possibilità che sia stabilita una soglia minima più alta, ciò che in sé corrisponde all'esigenza, ragionevole ed apprezzabile favorevolmente, di effettuare - soprattutto nei concorsi caratterizzati da un altro numero di partecipanti e di posti banditi - una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall'art. 97 Cost.*” (cfr. Cons. Stato, sent. 5639 del 2015), la ragionevolezza di tale possibilità va verificata nel caso concreto.

I provvedimenti impugnati, laddove prevedono quale requisito per l'accesso al concorso per il reclutamento il superamento di test preselettivi ed un numero limitatissimo di posto, sono illegittimi siccome chiaramente irragionevoli ed illogici, dal momento che da oltre un decennio non sono stati attivati corsi ordinari di abilitazione, che avrebbero invero dovuto avere cadenza almeno annuale.

In tal senso, appare gravemente contraddittorio restringere eccessivamente l'accesso ad un Corso di abilitazione che la stessa Amministrazione, in violazione degli obblighi di legge, non ha reso possibile conseguire, determinando una evidente quanto ingiustificata restrizione delle possibilità di conseguire incarichi di insegnamento.

Orbene, per identità di ratio, nella vicenda in esame ben si attagliano le valutazioni espresse dal Giudice Amministrativo con riferimento alle tornate di reclutamento laddove è stato ritenuto illegittimo il bando concorsuale nella parte in cui non consentiva l'accesso a quei candidati che si erano laureati successivamente alla soppressione delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) e prima dell'attivazione dei Tirocini formativi attivi (TFA).

Al riguardo, infatti, a seguito di un'analitica disamina della disciplina vigente relativa al reclutamento del personale docente e ai requisiti di accesso alla carriera in questione, era

**Avv. Angela Aiello**  
**Avv. Antonio Esposito**

Via S.E. De Martino n. 4 – 80062 Meta(Na)

Tel.&fax: 08119171410 – pec [angela.aiello@forotorre.it](mailto:angela.aiello@forotorre.it) email:angelaaiello@libero.it

stato evidenziato che « la disposizione della lex specialis oggetto di gravame, recante fissazione dei requisiti di ammissione al concorso, per quanto qui rileva, si limita a riprodurre testualmente (salvo alcuni adattamenti marginali non incidenti sulla sostanza della disciplina) l'art. 2 del d.m. n. 460 del 1998 (pubblicato in G.U. 7 giugno 1999, n. 131, ed entrato in vigore il 22 giugno 1999); - tale riproduzione letterale, avvenuta a fronte di un bando di concorso pubblicato dopo circa un decennio dalla data fissata dal d.m. n. 460 del 1998 (1° maggio 2002), finisce con l'eludere la ratio giustificatrice originaria delle disposizioni transitorie e cagiona una irragionevole disparità di trattamento tra i diversi candidati alla procedura selettiva; - appare, invero, evidente che la clausola di salvaguardia prevista nel d.m. n. 460 del 1998 (art. 2, comma 2) era tarata sul primo concorso a cattedre da indire con cadenza triennale, non certo su quello che sarebbe stato bandito dopo circa un decennio; - ne consegue che l'Amministrazione provinciale, all'atto di recepirne il contenuto nel bando pubblicato nel 2012, avrebbe dovuto attualizzarlo (...) in conseguenza della sospensione delle SSIS, in virtù di espressa previsione legislativa a partire dall'anno accademico 2008-2009, e della loro sostituzione, soltanto a decorrere dall'anno accademico 2011-2012, con i TFA, in assenza di una clausola di salvaguardia attualizzata, l'impugnata previsione della lex specialis ha, di fatto, impedito la partecipazione al concorso a tutti i candidati, segnatamente ai più giovani di età, in possesso di diploma di laurea acquisito a decorrere dall'anno accademico 2008-2009, ai quali è rimasto interdetto qualsiasi percorso abilitante, non avendo gli stessi, a causa della sospensione legislativa delle SSIS ed in attesa dell'attivazione dei nuovi TFA, avuto possibilità alcuna di acquisire l'abilitazione necessaria per la partecipazione al concorso a cattedre; - in altri termini, nello spazio temporale che va dall'anno accademico 2008-2009 all'anno accademico 2011-2012, chi era in possesso di titolo di laurea, o stava per conseguirlo, non aveva in nessun caso la possibilità di acquisire l'abilitazione all'insegnamento né attraverso le SSIS né attraverso il TFA e, conseguentemente, di partecipare al concorso di cui è controversia; (...) Per le ragioni che precedono, l'impugnata disposizione della lex specialis si palesa illegittima, in quanto affetta, oltre che da violazione di legge relativamente alla disciplina di rango primario e secondario sopra esposta, da irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento» (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 gennaio 2015 n. 105. In termini, cfr. TAR Lazio,



Roma, Sez. III bis, 17 luglio 2015, n. 9666; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 ottobre 2014 n. 10528; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 21 novembre 2014 n. 11697).

Le motivazioni espresse in tali decisioni possono senz'altro essere estese alla presente vicenda, tenuto conto che anche in tal caso ai candidati è stata impedita la possibilità di ottenere l'accesso al corso de quo nelle annualità precedenti proprio a causa della mancata attivazione dei corsi ordinari di abilitazione all'insegnamento su sostegno.

E ciò tanto più se si considera che, ormai, a seguito della riforma dettata dal D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, l'abilitazione all'insegnamento è stata definitivamente soppressa siccome sostituita da un percorso successivo al superamento del concorso ordinario di reclutamento.

Ne discende, anche per tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

### **ISTANZA CAUTELARE**

In ordine al fumus boni juris, si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. In merito al periculum in mora, giova osservare che l'esecuzione dei provvedimenti impugnati è suscettibile di arrecare gravi ed irreparabili pregiudizi ai ricorrenti, precludendo ogni chance di essere chiamati per la stipula di contratti di insegnamento.

Con ogni evidenza, infatti, la mancata partecipazione alla procedura di reclutamento pregiudica in modo irreparabile il diritto dei ricorrenti ad ottenere incarichi di insegnamento, compromettendo le opportunità lavorative, già da anni frustrate.

Appare quindi evidente il pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe ai ricorrenti laddove, nelle more della definizione del giudizio di merito, ai medesimi non fosse consentito di parteciparvi, anche con riserva, dal momento che verrebbero ingiustamente esclusi da un percorso di stabilizzazione.

Essendo imminenti le date fissate per l'espletamento della prova scritta di accesso al corso, si richiede disporsi l'ammissione alle medesime dei ricorrenti con riserva mediante **decreto monocratico inaudita altera parte.**

Tali ragioni di urgenza, anche nell'ottica di contemperamento dei contrapposti interessi nella fase cautelare, sono state positivamente delibate di recente dal Tar Salerno, il quale, con decreto cautelare monocratico N. 00229/2019 REG.PROV.CAU.-N. 00672/2019 REG.RIC., pubblicato il 16.05.2019 ha ritenute che: *“alla luce dei dati concreti*

**Avv. Angela Aiello**  
**Avv. Antonio Esposito**

Via S.E. De Martino n. 4 – 80062 Meta(Na)

Tel.&fax: 08119171410 – pec [angela.aiello@forotorre.it](mailto:angela.aiello@forotorre.it) email:angelaaiello@libero.it

*che connotano la fattispecie del gravame depositato e la posizione legittimante dei ricorrenti, quale partecipanti concorso per la selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola SECONDARIA di 2° GRADO di cui al decreto rettorale n. 87503 del 14.03.2019 e al D.M. n. 92 del 08.02.2019, gli stessi si trovano ad essere al momento incisi dall'adozione della graduatoria nominativa pubblicata in data 03.05.2019 sul sito dell'Università degli Studi di Salerno, contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione in argomento, nella misura in cui tale provvedimento plurimo non indica i nomi delle parti istanti; - **si possono ritenere sussistenti i presupposti dell'estrema gravità ed urgenza richiesti dall'art. 56, primo comma, del c.p.a.**; - **si può senz'altro porre rimedio ai rappresentati pregiudizi differendo l'esecuzione del predetto provvedimento impugnato, ai soli fini di consentire, con riserva, l'ammissione allo svolgimento della prova scritta prevista per il giorno 20 maggio 2019**; - tali circostanze in fatto inducono a concedere la misura cautelare richiesta con effetti sino e non oltre la data della camera di consiglio utile del 12 giugno 2019, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni collegiali idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa".*  
*(enfasi e sottolineatura aggiunta).*

In subordine, si fa istanza **per l'adozione di qualsiasi misura cautelare collegiale** volta all'ammissione in via cautelare di parte ricorrente al Concorso, adottando, a tal fine, tutte le misure idonee ed opportune per consentire ai ricorrenti la prosecuzione delle partecipazione alla procedura selettiva, anche disponendo **l'indizione di prove suppletive.**

**P Q M**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a spese, diritti ed onorari di giudizio.

\*\*\* \*\*

Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di pubblico impiego e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00.

**Meta (Na), 17.05.2019**

**Avv. Angela Aiello**

**Avv. Antonio Esposito**